

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e **senza fini di speculazione privata**¹. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla **tutela e allo sviluppo dell'artigianato**².

¹ Vedi orfanotrofi, istituti per minori e case famiglia.

² Ma quando mai. Si tende invece a disincentivare l'artigianato e la piccola impresa con l'intento di lasciare tutto in mano alle multinazionali e grandi imprese che sfruttano e creano competizione nei lavoratori (si vedano anche l'art. 3 comma 2 e l'art. 4 comma 2).